

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 26

(Modifiche alla legge regionale 11/2006 e alla legge regionale 20/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole <<, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale>> sono soppresse.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 8469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. All'articolo 10 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.>>;

b) al comma 3 le parole <<su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>;

c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.>>;

d) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:

<<5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.>>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530

e 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006 è abrogato.

6. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 11/2006 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis

(Delega di funzioni amministrative)

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ad altre amministrazioni pubbliche o a Insiel SpA.

2. Qualora venga esercitato il potere di delega di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.>>.

7. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<agli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>>.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.